



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ACORDON	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MENGHINI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MASSAGLIA	EDOARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 205/11 depositato il 31/01/2011
- avverso la sentenza n° 46/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ASTI contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI ASTI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

CUBEDDU RAG. GIORGIO
C.SO DANTE N.39 14100 ASTI AT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R06010300821/2008 IVA+IRPEF+IRAP 2005

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 205/11

UDIENZA DEL

27/09/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

80/29/11

PRONUNCIATA IL:

27 SET. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 OTT. 2011

Il Segretario

Gardano

RGAN. 205/11**Conclusioni delle parti**

Parte Appellante [REDACTED]

Chiede, in riforma della sentenza n. 46/2/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti, l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite e il rimborso delle somme eventualmente riscosse, comprensive degli interessi di legge.

Parte Appellata Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Asti
Chiede il rigetto dell'appello dei contribuenti e la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del grado di giudizio.

Svolgimento del Giudizio

In data 24/12/2008 L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Asti notificava al signor [REDACTED] (attività di pranoterapeuta, mago e chiromante) l'avviso di accertamento n. R060103001821/2008 con cui elevava i ricavi dichiarati ai fini di impresa da € 6.583,00 a € 57.583,00 per l'anno di imposta 2005. Tale atto faceva seguito a contraddittorio riguardante la verifica sui conti bancari, che avevano messo in evidenza presunti ricavi non dichiarati (ex art. 38 DPR 600/1973 e DM 19/11/1992).

Il contribuente impugnava i provvedimenti sollevando eccezioni in relazione all'attività istruttoria dell'Ufficio, che aveva violato il proprio diritto alla difesa, la mancata considerazione dell'attività agricola svolta e l'errata analisi delle imputazioni relative alle fatture attive e passive. In conclusione chiedeva l'annullamento del provvedimento.

L'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato, spiegando i motivi del recupero fiscale e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Asti sez. II, con decisione n. 46/2/10 depositata il 28 aprile 2010, considerando gli elementi presuntivi a base dell'accertamento caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, riteneva legittimo e fondato il provvedimento. In conclusione respingeva il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 800,00.

Appella il contribuente contestando il fatto che i movimenti bancari presi in considerazione fossero stati riferiti a una sola attività e richiama le critiche al provvedimento già sollevate nel ricorso introduttivo:

- a) Ridotta attività istruttoria.
- b) Mancata considerazione dei costi sostenuti in relazione alle fatture emesse.
- c) Imputazione a maggiori ricavi di tutte le movimentazioni senza la decurtazione dal totale accertato di quanto già dichiarato per l'attività di pranoterapeuta.
- d) Errata imputazione di movimenti tra diversi conti bancari.
- e) Mancata differenziazione tra movimenti su conti bancari propri e altri cointestati.

Evidenzia quindi, in critica della sentenza impugnata, le motivazioni addotte dai primi giudici e contesta la mancata trattazione di alcuni punti sollevati nel ricorso. A

sostegno delle proprie doglianze rileva, nel dettaglio, alcuni errori di attribuzione dei ricavi in esame e in conclusione chiede la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Asti, con l'annullamento del provvedimento e con vittoria delle spese di lite.

Resiste l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Asti contro deducendo sui motivi esposti dal contribuente. In particolare rileva che l'appellante svolgeva attività di mago e chiromante ad Alba e a Cuneo anche via internet (oltre all'attività agricola) e che nel 2005 aveva dichiarato un reddito imponibile nullo che contrastava con l'indice di capacità contributiva accertato (più auto, 50% proprietà abitazione principale e acquisto nel 2007 per il 50% di un'auto dal prezzo di € 43.000,00). Ciò dava origine a fase istruttoria con più incontri di contraddittorio. Il resistente ritiene pertanto che, in presenza degli elementi presuntivi raccolti, l'accertamento è da considerarsi legittimo e fondato. Anche in mancanza di controprove valide da parte del ricorrente. Ribadisce quindi la correttezza dei ricavi contestati, esamina nel dettaglio le componenti reddituali e in conclusione chiede la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del grado di giudizio.

Motivi della Decisione

Osserva questa Commissione che l'appello del contribuente è parzialmente accoglibile. La controversia trae origine dalla notifica di un provvedimento in cui l'Amministrazione ha determinato il reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP, Addizionali Regionali, Addizionale Comunale e IVA avvalendosi delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32 c. 1 n. 2 e 7 del DPR 600/1973 (legittimità della procedura non contestata dal contribuente). In estrema sintesi, con la propria impugnazione l'appellante critica l'operato dell'Ufficio e la decisione di primo grado ritenendo che, nella determinazione dell'onere fiscale complessivo attraverso l'utilizzo di movimentazioni bancarie, non si sia tenuto conto in modo corretto di alcuni documenti (fotocopie di assegni) e di altre risultanze sul conto corrente che avrebbero portato a una diversa conclusione. In tal senso è illuminante il fatto che, mentre nel ricorso introduttivo il contribuente chiedeva la nullità dell'avviso di accertamento e solo in subordine la riduzione delle somme imponibili, nell'appello attuale, oltre alla critica delle argomentazioni riportate in sentenza, insista specificamente nella diversa valutazione delle risultanze dalle indagini bancarie. Ciò premesso il Collegio rileva come il contribuente per l'anno di imposta 2005 abbia dichiarato un reddito imponibile nullo (totale di redditi dichiarati di € 2.145,00), dichiarazione in evidente contrasto con la situazione patrimoniale dello stesso (proprietà dell'abitazione principale al 50%, tre autovetture di pregio (possedute con altri secondo varie quote) e l'acquisto nel 2007 del 50% di una ulteriore auto dal valore di € 43.000). Risulta pertanto legittimo, in considerazione dell'evidente irragionevolezza della dichiarazione del contribuente, il ricorso da parte dell'Ufficio della rideterminazione del reddito in esame ai sensi dell'art. 38 c. 4, 5 e 6 del DPR 600/1973. Entrando quindi nel merito della attuale controversia si rileva che l'appellante insiste nel contrastare le conclusioni raggiunte dall'Ufficio che hanno ritenuto il reddito agricolo secondario rispetto a quello di impresa connessa all'esercizio di attività di pranoterapeuta, astrologia, cartochiromanzia ed occultismo. Senza voler entrare nell'analisi della tipologia di tale lavoro (nulla influendo nella discussione volta alla

determinazione dell'imponibile) il Collegio considera che il reddito da esso prodotto non possa ritenersi secondario rispetto a quello derivante dall'attività agricola. Ciò sia perché dai dati dichiarati dallo stesso appellante (quadro RA del Mod. Unico) emerge una modesta superficie di terre coltivabili, sia perché l'attività di "mago" risulta essere svolta in due sedi, con un costo annuo di locazione delle medesime di quasi €10.000, usufruisce di pubblicità sulla stampa locale e si avvale delle potenzialità rappresentate da Internet. Pertanto, come affermato precedentemente, era legittimo e fondata la revisione da parte dell'Ufficio del reddito dichiarato. Comunque la Commissione, in considerazione della documentazione prodotta dall'appellante, ritiene che l'Amministrazione e i primi giudici non abbiano tenuto conto, nella definizione degli importi in discussione, della incidenza dell'attività agricola parallela (non contestata ma ritenuta ininfluenza dall'Ufficio); infatti, indipendentemente dal fatto che debba essere considerata secondaria, non possono essere ignorate alcune componenti reddituali ad essa riferibili. Sul punto l'Ufficio non ha considerato provati alcuni accreditamenti collegati all'attività agricola (in particolare le somme di € 3.592,64 di contributo pubblico per l'agricoltura; di € 6.438,02 e di € 2.900,37 da parte della [redacted]); tale conclusione però non è condivisa in quanto è evidente l'ente erogatore e la tipologia di attività connesse. La semplice produzione di copia degli assegni era sufficiente per consentire all'Amministrazione la verifica della loro effettività. In mancanza di ciò è pertanto logico ritenere non corretta la ricostruzione dell'imponibile attraverso il metodo analitico (attraverso i movimenti bancari), anche in considerazione del fatto che il reddito agricolo, ai fini fiscali, segue una diversa normativa rispetto a quello di impresa. Ne consegue che, rilevata l'inaffidabilità complessiva dell'accertamento, evidente la dichiarazione infedele del contribuente, il Collegio ritiene attenersi alla ricostruzione col metodo sintetico svolta dall'Ufficio ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973 in base agli indici di capacità contributiva; pertanto per l'anno di imposta 2005 il reddito imponibile netto va ridefinito in € 38.275,24 (trentottomila duecentosettantacinque) Come ulteriore conseguenza, per la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, donde il dispositivo.

PQM

La Commissione in parziale riforma della sentenza impugnata riduce l'accertamento dell'Ufficio al reddito di euro 38.275,24, mandando all'Ufficio alla rideterminazione per la liquidazione di interessi, imposte e sanzioni. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso il 27 settembre 2011

Il Relatore Estensore

Alfredo D'Amico

Il Presidente

Luigi...